



Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

A.C. 2713-B

Dossier n° 256/1 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 agosto 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2713-B
Titolo:	Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

È all'esame in terza lettura della Camera dei deputati il disegno di legge [A.C. 2713-B](#), recante la **proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale** prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024. Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 23 luglio 2026, a seguito dell'approvazione con modificazioni dell'A.S. 1826. Si ricorda, infatti, che il testo originario (A.C. 2713) è stato assegnato in sede referente alla IX Commissione della Camera il 26 novembre 2025. La Commissione ne ha concluso l'esame il 18 febbraio 2026, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato. Successivamente, il testo è stato trasmesso al Senato (A.S. 1826) che lo ha approvato con modificazioni il 22 luglio 2026, restituendolo alla Camera per l'esame delle sole parti emendate.

Il provvedimento in esame si compone di **due articoli**.

Si ricorda che la **legge n. 177/2024**, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)", entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce un complesso insieme di modifiche volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica. La relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge (A.C. 1435, poi L. n. 177/2024) richiama, in particolare, l'aumento registrato nel 2021 degli incidenti (+28,4%) e dei decessi (+20%) rispetto al 2020, nonché la significativa incidenza dei sinistri correlati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il provvedimento, pertanto, si concentra principalmente sulla revisione degli articoli 186 e 187 del codice della strada, rafforzando il sistema di prevenzione e il quadro sanzionatorio in materia di guida in stato di alterazione; inoltre, introduce disposizioni di coordinamento sugli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio stradale e lesioni stradali), con particolare riguardo al nesso di causalità tra assunzione di sostanze e stato di alterazione psico-fisica del conducente. Viene, inoltre, riformato il sistema della "patente a punti", prevedendo – al di sotto di una determinata soglia di punteggio – non solo l'ulteriore decurtazione dei punti residui, ma anche l'applicazione della cd. sospensione breve della patente.

La riforma incide, altresì, sulla formazione dei conducenti, sulla gradualità dell'accesso alla guida di veicoli di maggiore potenza, sulle modalità di accertamento delle violazioni tramite dispositivi da remoto (tra cui varchi ZTL e autovelox), nonché sulla disciplina dei veicoli di micro-mobilità elettrica, della circolazione delle biciclette, della sosta nei centri urbani e delle zone a traffico limitato, anche extraurbane. A completamento, la legge conferisce un'ampia delega al Governo per il riordino complessivo della materia e per l'adozione di regolamenti di delegificazione.

Il testo è stato oggetto di un articolato esame in sede referente presso la Camera dei deputati, con un'ampia attività conoscitiva e l'approvazione di numerose proposte emendative, ed è stato successivamente modificato dall'Aula. Il provvedimento è stato, poi, definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 20 novembre 2024.

All'**articolo 35**, in particolare, la legge n. 177/2024 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla relativa entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal [codice della strada](#), apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

A seguito delle **modifiche approvate alla Camera dei deputati**, il disegno di legge A.C. 2713, all'**articolo 1**, modificava l'articolo 35, comma 1, della legge n. 177 del 2024:

a) al primo periodo, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della legge n. 177 del 2024, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, "anche mediante la redazione di un nuovo codice";

b) al terzo periodo, intervenendo dunque sul termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di ciascun decreto legislativo, disponendone la **proroga da sessanta a novanta giorni**;

c) al quarto periodo, disponendo la **proroga da centoventi a centocinquanta giorni** del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei quaranta giorni antecedenti la scadenza della delega medesima ovvero successivamente.

Il Senato, nel corso dell'esame del testo trasmesso dalla Camera (A.S. 1826), ha modificato l'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, estendendo ulteriormente - da diciotto a **ventidue mesi** - il termine per l'esercizio della delega ai fini della redazione del nuovo codice della strada, che viene pertanto differito al **14 ottobre 2026**.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'**entrata in vigore** del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per una maggiore chiarezza grafica delle modifiche apportate al Senato si rimanda al seguente testo a fronte.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Legge n. 177 del 2024)	
Testo attualmente vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 del disegno di legge A.C. 2713-B
Articolo 35 <i>(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)</i>	Articolo 35 <i>(idem)</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventidue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche mediante la redazione di un nuovo codice in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e

per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.	per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di novanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
--	---

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva dello Stato, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in particolare alla lettera *h*), relativa alla materia "**ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale**" (Corte costituzionale, sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).

Nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato.

Cost256a	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	✕ CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.